

LA CEDEVOLEZZA DEL MODELLO SPORTIVO EUROPEO*

THE YIELDING NATURE OF THE EUROPEAN SPORT MODEL

di Aniello Merone **

Le tre decisioni della Corte di giustizia europea dello scorso 21 dicembre 2023 hanno espresso in maniera tangibile come il connotato autonomista e il giudizio di irrilevanza del diritto dello sport per gli ordinamenti statali e comunitario sia oramai del tutto tramontato.

La sentenza *European Superleague Company*¹, legata alla istituzione di una Superlega del calcio europeo², è quella che ha maggiormente attirato l'attenzione, animando il dibattito di esperti e studiosi³, sia rispetto alla pretesa di proporre una nuova compe-

* Relazione svolta al convegno, dal titolo “*La più recente giurisprudenza della Corte di giustizia tra mercato e valori olimpici*”, organizzato presso l'Università degli Studi di Roma “Foro Italico” in data 21 maggio 2024.

** Professore Associato di Diritto processuale civile nell'Università Europea di Roma. Coordinatore del Comitato Editoriale di questa *Rivista*.

¹ Corte di giustizia, 21 dicembre 2023, C-333/21, *European Super League Company*, ECLI:EU:C:2023:1011, su cui S. BASTANION, *La Corte di giustizia e la Superlega*, consultabile in www.rivistadirittosportivo.coni.it; F. FERRARO, *Evoluzione o involuzione del diritto della concorrenza nella sentenza Superleague*, in *Quaderni AISDUE*, 1/2024, p. 1 ss.; se vuoi A. MERONE, *Il caso Superlega e la decisione della Corte di giustizia europea*, in www.judicium.it.

² Per F. LAUS, *Lo sport tra concorrenza, competitività e protezionismo: riflessioni alla luce del caso Superleague*, in *Federalismi.it*, n. 18, 28 luglio 2021, p. 134, ha definito la Superlega un “terremoto nel settore sportivo” il quale ha dato la possibilità alla giurisprudenza, alle istituzioni e agli studiosi di riaffrontare questioni giuridiche non risolte.

³ Ovviamente il fenomeno è stato analizzato da molteplici punti di vista, anche e soprattutto economici. In argomento, M. DI DOMIZIO, R. CARUSO, *Analisi economica e prospettive del Progetto «Super league»*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2021, p. 85 ss., spec. p. 102, ritengono che il malcontento dei club sia da ricondurre a tre elementi: “i) i risultati economici sono eccessivamente legati alle performance sportive; ii) l'attuale modalità di distribuzione dei ricavi non permette di generare profitti; iii) l'esigenza di mantenere elevati standard di competitività e di qualità ha determinato l'aumento di debiti finanziari. Quelli elencati, però, sono solo una parte dei problemi del calcio”. In generale, sulla vicenda Superlega prima della pronuncia della Corte di giustizia, v. S. BASTIANON, *Is the Superleague Dead? Not Yet*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2023, p. 19; ID., *La Superlega e il modello sportivo europeo*, in questa *Rivista*, 2021, p. 297; A. ORLANDO, *Il caso Superlega. Tra modello sportivo europea, diritto concorrenziale e specificità dello*

tizione europea infrasettimanale⁴ governata dai Club fondatori⁵ e senza passare per la preventiva autorizzazione delle federazioni internazionali⁶, sia in merito alla reazione di queste ultime, che si dichiaravano pronte ad assumere qualsiasi misura disponibile per ostacolare l’iniziativa, percepita come un “tentativo di scissione e cospirazione” incompatibile con le competizioni UEFA.

Anche la sentenza *SA Royal Antwerp Football Club*⁷ riguarda il calcio professionistico ed è frutto di un altro rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ma ha ad oggetto la regola UEFA sui giocatori localmente formati (nota anche come *Home Grown Players Rule*)⁸. La questione principale posta attraverso il provvedimento di rinvio era verificare se questa regola sui giocatori localmente formati fosse compatibile con il

sport, in attesa della Corte di giustizia, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2023, p. 339; A. CINQUE, *Il caso della “Superlega”. Note a prima lettura*, in questa *Rivista*, 2021, p. 60; R. RAPACCIUOLO, *The European Super League saga, the Future of the European Model of Sport and the Football Business in Europe*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2021, p. 9.

⁴ Peraltro, la Superlega non è il primo progetto di campionato alternativo alla *Champions League* portato avanti da club calcistici, atteso che analoghe iniziative risalgono addirittura agli anni Novanta, quando la principale competizione europea organizzata dalla UEFA si chiamava Coppa dei Campioni, e furono accantonate proprio a seguito di modifiche dei format UEFA. Si veda M. DI DOMIZIO, R. CARUSO, *Analisi economica e prospettive del Progetto «Super league»*, cit., p. 99.

⁵ Come osserva, D. RAPACCIUOLO, *The European Super league saga, the future of the European model of sport and the football business in Europe*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2021, p. 10, l’idea della Superlega è mossa dalla convinzione dei promotori che i maggiori club europei siano in grado di autogovernarsi e che tale competizione possa coesistere con i campionati UEFA.

⁶ In dottrina, A. CIRCOLO, *Gli Statuti di FIFA e UEFA al banco di prova del diritto della concorrenza (a proposito della possibilità di una Superlega)*, in *Riv. reg. merc.*, 2021, p. 453, chiarisce che, una volta individuati i principi applicabili dalla Corte di giustizia, sarà compito del giudice nazionale decidere tenendo in considerazione le circostanze specifiche del caso, infatti “è bene ricordare come la funzione essenziale del rinvio pregiudiziale sia quella di fornire al giudice del rinvio l’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione necessaria alla soluzione di una controversia concreta dinanzi ad esso pendente”. Si veda anche A. BOZZA, E. MARASÀ, *The European Super League under the sword and shield of antitrust rules: a baby thrown out with the bathwater?*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2021, p. 64.

⁷ Corte Giust., 21 dicembre 2023, C-680/21, *SA Royal Antwerp Football Club*, ECLI:EU:C:2023:1010. Per un primo commento si veda R. HOUBEN, J BLOCKX, *An Open Goal to Improve Sports Governance – Comments on Royal Antwerp Football Club (C-680/21)*, consultabile su <https://eulawlive.com/competition-corner/an-open-goal-to-improve-sports-governance-comments-on-royal-antwerp-football-club-c%E2%80%991680-21-by-roby-houben-and-jan-blockx/>.

⁸ La regola impone ai club di calcio partecipanti alle competizioni europee di includere un certo numero di giocatori che siano stati formati localmente nei loro sistemi giovanili o in quelli di altri club del paese per un determinato numero di anni (generalmente tra i 15 e i 21). Le regole sui “giocatori localmente formati” sono state approvate dalla UEFA nel 2005, con l’obiettivo di promuovere la formazione e lo sviluppo dei giovani ed incoraggiare gli investimenti nei programmi di formazione loro dedicati, e sono entrate in vigore dalla stagione sportiva 2007/2008, stabilendo l’obbligo per i club di calcio professionistici che partecipano a una competizione internazionale organizzata dalla UEFA di includere nella distinta di partita un minimo di 8 “giocatori localmente formati” all’interno di un elenco che comprende un massimo di 25 giocatori. Di questi otto giocatori, almeno quattro devono essere stati formati dal club che li elenca. La regola è stata rapidamente adottata dalle federazioni nazionali, mutuandola o, in alcuni casi (Inghilterra), arricchendola.

diritto dell'Unione Europea, in particolare con le regole sulla libera circolazione dei lavoratori e la non discriminazione, nella misura in cui un club avrebbe potuto sostenere che la regola limitasse la possibilità di scegliere liberamente i giocatori di altri paesi dell'UE, potenzialmente violando i principi del mercato unico europeo⁹.

Molto simili, rispetto al caso Superlega, anche i temi toccati dall'altra sentenza (non calciofila) resa dalla Corte di giustizia sul caso *International Skating Union*¹⁰, ad esito dell'impugnazione di una precedente sentenza del Tribunale di primo grado dell'UE¹¹ – che già aveva affermato (e confermato) il contrasto tra le norme comunitarie in materia di concorrenza e le norme dell'ISU in materia di ammissibilità delle competizioni e relative sanzioni contro gli atleti che partecipano a gare di pattinaggio non riconosciute e previamente autorizzate¹² – adito per contestare una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1/2003 sull'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE¹³, ma che poi si è arricchita di un focus specifico rispetto alla compatibilità con il sistema giuridico unionale del meccanismo arbitrale governa-

⁹ La sentenza richiama la regola come proposta dalla federazione belga, che, all'art. P335.11, rubricato "Professional football divisions 1A and 1B: submission of the "Squad size limit" list", recita: "All 1A and 1B professional football clubs must submit the following lists ... and keep them updated: – a maximum list of 25 players ..., which must include at least 8 trained by Belgian clubs within the meaning of Article P1422.12; at least 3 players must meet the additional requirement laid down in Article P1422.13. If those minimum thresholds are not met, those players cannot be replaced by players who do not satisfy those conditions".

¹⁰ La decisione della CGUE sulla causa C-124/21 P, *International Skating Union vs European Commission*, ECLI:EU:C:2023:1012 è consultabile in

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=77B87D>

[F989606B9F857BDEE0A7F3A5B2?text=&docid=280763&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5097594](https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=77B87D&docid=280763&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5097594). Per un primo commento si veda, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *L'arbitrato CAS secondo la Corte di giustizia nel caso ISU: note a prima lettura*, consultabile su <https://rivistadirittosportivo.coni.it>.

¹¹ Trib., 16 dicembre 2020, T-93/18, *International Skating Union contro Commissione europea*, ECLI:EU:T:2020:610.

¹² Trib. UE, causa T-93/18, *International Skating Union vs European Commission*, 16 dicembre 2020, ECLI:EU:T:2020:610. La decisione, pur respingendo la quasi totalità degli otto motivi di impugnazione proposti dalla Federazione internazionale, ha riformato la pronuncia della Commissione rispetto alla valutazione negativa del rimedio arbitrale e del relativo regolamento intesi come rafforzativi della restrizione alla concorrenza. Sul punto il Tribunale ha evidenziato come, da un lato, la clausola compromissoria statutaria non restringa di per sé la concorrenza e, dall'altro lato, che il conferimento al TAS di una competenza esclusiva a conoscere delle controversie relative alle decisioni di inammissibilità dell'ISU poteva essere giustificata alla luce degli interessi legittimi legati alla natura specifica della disciplina sportiva. Sul punto è fatto espresso richiamo della decisione della Corte EDU, 2 ottobre 2018, nn. 40575/10 e 67474/10, *Mutu e Pechstein c. Svizzera*, su cui, se vuoi, A. MERONE, *Arbitrato sportivo internazionale e garanzie del giusto processo*, in questa *Rivista*, 2020, p. 110 ss.; P. MARZOLINI, D. DURANTE, *Legittimità del Tribunale Arbitrale dello Sport: game, set, match? La recente giurisprudenza del Tribunale federale svizzero e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Riv. arbitro*, 2018, p. 655 ss.

¹³ Case AT 40208 – *International Skating Union's Eligibility rules*, https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40208/40208_1579_5.pdf.

to dal TAS di Losanna, a cui è rimessa la soluzione delle controversie sportive in ambito internazionale¹⁴.

Di fatto, il tema che assume un rilievo centrale nelle diverse pronunce della Corte di giustizia attiene alla necessaria definizione di criteri trasparenti, chiari, precisi e predeterminati per l'attuazione di poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori esercitati dalle federazioni (nel proprio ruolo di associazioni d'impres), che soli possono garantirne l'equilibrato esercizio nel pieno rispetto delle norme comunitarie¹⁵. Tuttavia, prima che le coeve statuizioni prendessero forma, tutte, ma in particolare quella sul caso Superlega (complice l'indubbia centralità e attrazione di interessi che è in grado di esercitare il calcio), sono state anticipate da un crescente dibattito sulla specificità del modello sportivo europeo¹⁶.

Quello che si intendeva esprimere attraverso il richiamo a questa locuzione è che la posizione sanzionatoria assunta dalle federazioni nei confronti della Superlega era sostanzialmente legittima, poiché l'Europa si schierava apertamente per il rifiuto di modelli ispirati a competizioni chiuse, private e non meritocratiche¹⁷.

Ed uno schieramento, tre anni orsono, indubbiamente c'è stato, se è vero che già dal novembre 2021, il Parlamento¹⁸, la Commissione¹⁹ ed il Consiglio europeo²⁰ han-

¹⁴ Su cui si rinvia, *ex multis*, a E. ZUCCONI GALLI FONSECA, C. RASIA, *Laboratorio di diritto dello sport*, Bologna, 2021, p. 99 ss.; N. VOSER, *Sports Arbitration*, in *International Arbitration: Comparative and Swiss Perspectives*, a cura di D. Girsberger, N. Voser, IV ed., Switzerland, 2021, p. 613 ss.; J. LINDHOLM, *The Court of Arbitration for Sport and its jurisprudence*, Berlin, 2019, p. 31 ss.; A. WILD, *The CAS and Football: Landmark Cases*, The Hague, 2018; D. MAVROMATI, M. REEB, *The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materials*, The Hague, 2015; M. COLUCCI, *Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS): giustizia o amministrazione?*, Napoli, 2010 e se vuoi, A. MERONE, *Il Tribunale Arbitrale dello Sport*, Torino, 2009.

¹⁵ Sul punto, S. BASTIANON, *Le federazioni sportive e il mercato dell'organizzazione degli eventi sportivi: uno sguardo al passato per cercare di capire il presente (... ed immaginare il futuro)*, in questa *Rivista*, 2016, p. 75.

¹⁶ L'espressione compare già in uno scritto di M. COCCIA, C. NIZZO, *Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo*, in questa *Rivista*, 1998, pp. 335-350.

¹⁷ In generale, sul modello sportivo europeo, tra i molti, v. V. ZUEV, I. POPOVA, *The European Model of Sport: Values, Rules and Interests*, in *International Organisations Research Journal*, 13(1), 2018, pp. 51-65.; I. HENRY, *European Models of Sport: Governance, Organisational Change and Sports Policy in the EU*, in *Hitosubashi Journal of Arts and Sciences*, 50, 2009, pp. 41-52; K. PIJETLOVIC, *European Model of Sport: Alternative Structures*, in *Research handbook on EU Sports Law and Policy*, 2018.

¹⁸ Risoluzione del Parlamento Europeo del 23 novembre 2021 sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire, consultabile su https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0463_IT.html. In dottrina, v. D. RAPACCIUOLO, *The European Parliament Resolution of 23 November 2021 on Eu Sports Policy: From Confrontation to Intervention, Supervision, And Protection of the European Model of Sport*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2021, p. 9 ss.

¹⁹ Ampio eco hanno avuto le parole del vicepresidente dell'esecutivo UE Margaritis che nel prendere le distanze dall'iniziativa enfatizzava l'esigenza di "difendere un modello di sport europeo basato sui valori, basato sulla diversità e l'inclusione".

²⁰ Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle caratteristiche fondamentali del modello europeo dello sport, in *G.U.U.E.*, C/501 del 13

no tutte adottato distinte risoluzioni sulla politica sportiva dell'Unione, affermando la volontà politica e la necessità di allineare la cultura sportiva europea ai valori unionali di solidarietà, sostenibilità ed inclusività. Nell'occasione, le principali istituzioni europee manifestavano una univoca preferenza per le competizioni aperte, fondate sul merito sportivo e sull'equità, altresì esprimendo una ferma opposizione alle “competizioni separatiste e chiuse” e lasciando trasparire l'idea di una agevole e diffusa riconoscibilità del modello evocato.

Invero, il richiamo a tale concetto era stato introdotto dalla Commissione Europea sul finire del secolo scorso²¹, attraverso l'adozione di un documento del Direttorato Generale X ed appariva come un modello volto a ribadire la struttura organizzativa piramidale e verticistica dello sport e il suo stretto legame con l'identità nazionale²².

Idea suggestiva, ma «eccessivamente semplicistica e tutto sommato fuorviante»²³, nella misura in cui appariva avulsa da un contesto giuridico di riferimento e, sin dal suo manifestarsi, non sembrava in grado di cogliere le profonde trasformazioni dello sport, già all'epoca in atto, sia con riferimento al ruolo delle federazioni, sia riguardo alla crescente commercializzazione degli eventi sportivi. Incapace, peraltro, di fare sintesi ed adattarsi alle peculiarità che contraddistinguono le diverse discipline e competizioni dell'ampio panorama sportivo europeo.

Non è un caso che la stessa Commissione, con l'adozione del Libro bianco sullo sport del 2007, riconosceva apertamente come non fosse possibile definire un modello univoco in grado di descrivere lo sport europeo²⁴ né considerare il carattere aperto e non ristretto delle competizioni (prive di meccanismi di promozione e retrocessione) come imprescindibile²⁵.

Parimenti, non si può dire che il concetto risultasse riproposto o declinato dagli interventi della Corte di giustizia, che si limita, a partire dal caso *Meca Medina*²⁶, ad af-

dicembre 2021, 1. *Parliamentary Assembly, Football governance: business and values, Report of the Committee on culture, science, education and media, by Lord G. Foulkes, Provisional version, 2 December 2021*, consultabile su <https://assembly.coe.int/LifeRay/CULT/Pdf/TextesProvisoires/2021/20211202-GovernanceBusiness-EN.pdf>.

²¹ *European Commission, Directorate General X, The European Model of Sport*, consultabile su https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Internationales/EU_European_Model_Sport.pdf.

²² Circostanze che inducono a sollevare “dubbi circa la perdurante validità di un modello fortemente gerarchizzato e all'interno del quale le federazioni sportive rivestono un ruolo di assoluta rilevanza”, così S. BASTIANON, *La Superlega ed il modello sportivo europeo*, in questa *Rivista*, 2021, p. 288 ss., spec. pp. 299-301.

²³ Cfr. S. BASTIANON, *La Superlega ed il modello sportivo europeo*, cit., p. 301.

²⁴ COMMISSIONE EUROPEA, *Libro bianco sullo sport*, Bruxelles, 11 luglio 2007, COM (2007) 391, la cui finalità è espressamente individuata nel “dare un orientamento strategico sul ruolo dello sport in Europa, incoraggiare il dibattito su alcuni problemi specifici, migliorare la visibilità dello sport nel processo decisionale europeo e sensibilizzare il pubblico in merito alle esigenze e alle specificità del settore”.

²⁵ *Commission Staff Working Document, The EU and Sport: Background and Context – Accompanying document to the White Paper on Sport*, COM (2007) 391, 4.1.

²⁶ Caso che diede luogo a due pronunce, una del Tribunale (causa T-313/02, con pronuncia del 30 settembre 2004) e una della Corte Giust. (causa C-519/04, *David Meca-Medina e Igor Majcen vs European*

fermare il principio secondo cui l'ordinamento UE e le regole che governano il funzionamento del mercato interno abbracciano anche il fenomeno sportivo²⁷, ogni qual volta che il medesimo finisce per essere connotato come fenomeno economico²⁸, ma restando estraneo alla definizione di un concetto di modello sportivo europeo, di cui la Corte di giustizia non è pervenuta ad offrire, ne ha ritenuto utile proporre, una definizione.

E d'altronde la centralità del carattere federale e aperto delle competizioni era già stata accantonata ad esito della ben nota vicenda (analoga al caso Superlega) che ha visto contrapposte l'Eurolega e alcuni club europei di pallacanestro alla FIBA Europe e FIBA²⁹.

Sin dal 2001 i club hanno partecipato a competizioni internazionali per club (*Euroleague* ed *Eurocup*), organizzate e commercializzate da ULEB (poi divenuta *Euroleague*), e per oltre un decennio la FIBA e la FIBA Europe non hanno sollevato alcuna obiezione, addirittura rinunciando ad organizzare proprie competizioni internazionali in ambito europeo.

In quel caso, era stata la Federazione Internazionale di pallacanestro che aveva cercato, dapprima, di rientrare nel mercato delle competizioni sportive europee, promuovendo

Commission con pronuncia del 18 luglio 2006, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62004CJ0519>), in risposta al tentativo di due atleti di ottenere la revisione di pesantissime squalifiche per doping, sostenendo che quelle sanzioni rappresentavano ostacoli al libero esercizio della concorrenza sul mercato interno, così invocando l'applicazione di quegli stessi artt. 101 e 102 TFUE. Come noto, sia il Tribunale che la Corte di giustizia hanno disatteso la richiesta degli atleti, ma con una differenza sostanziale nell'iter argomentativo proposto nelle due motivazioni. La Corte di giustizia, in particolare, aveva argomentato che, nella misura in cui l'attività sportiva costituisce un'attività economica, essa non solo dovrà rientrare nell'ambito di applicazione del Trattato, ma anche i requisiti per il suo esercizio sono sottoposti a tutti gli obblighi derivanti dalle varie disposizioni del Trattato, in particolare quelle finalizzate a garantire la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi o la concorrenza.

²⁷ Per oltre trent'anni la giurisprudenza della Corte di giustizia aveva guardato allo sport e alle norme di diritto sportivo principalmente nella loro accezione ludico-sportiva, con la conseguenza che un regolamento sportivo fosse da ritenere tendenzialmente estraneo all'attività economica ed all'ambito di applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE, così come ai rapporti economici che interessano la concorrenza, ed all'ambito di applicazione degli artt. 81 CE ed 82 CE. Si veda Corte Giust., 12 dicembre 1974, *B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federación Española Ciclismo*, ECLI:EU:C:1974:140; 14 luglio 1976, *Gaetano Donà contro Mario Mantero*, ECLI:EU:C:1976:115.

²⁸ Mette in evidenza la "svolta" compiuta con la decisione Meca Medina, S. BASTIANON, *Da "Cassis De Dijon a Meca Medina": la specificità dello sport tra divieti e deroghe nel diritto dell'Unione Europea*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2017, p. 417 ss., nonché ID., *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione europea*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2012, p. 485 ss. La sentenza rimanda all'esigenza di analizzare in maniera specifica e puntuale (caso per caso) se la limitazione dell'attività imprenditoriale, dovuta all'applicazione delle norme sportive, possa essere considerata ragionevole e giustificabile, così accordando, di volta in volta, precedenza alle finalità dell'una o dell'altra disciplina. Da ultimo, prima del blocco di sentenze in commento, si veda Corte Giust., causa C-724/17, *Vantaan kaupunki contro Skanska Industrial Solutions Oy e a.*, con pronuncia del 14 marzo 2019.

²⁹ Si veda F. LAUS, *Lo sport tra concorrenza, competitività e protezionismo*, cit., p. 143 ss.

vendo la “*FIBA Basketball Champions League*” e la “*FIBA Europe Cup*” ed in seguito, di fronte alla volontà manifestata da molte società e leghe di restare legate alle competizioni organizzate da Eurolega, adottato un rimedio piuttosto maldestro, sanzionando le federazioni nazionali a cui erano affiliati i club coinvolti nell’Eurolega escludendoli dagli Europei di pallacanestro e dalle Olimpiadi.

Condotta rispetto alla quale la *Munich Regional Court*³⁰ – *1st Chamber for Commercial Matters* era prontamente intervenuta, adottando un provvedimento cautelare nei confronti di FIBA e FIBA Europe, entrambe considerate imprese ai sensi dell’art. 102 TFUE, per abuso di posizione dominante³¹.

Per la Corte tedesca l’esclusione o la minaccia di escludere le squadre nazionali dalle competizioni internazionali poneva in essere una sanzione “asimmetrica”, quasi ritorsiva, se rapportata alla volontà manifestata da alcune società di prendere parte a una determinata competizione per club.

Già alla luce di questo autorevole precedente era impossibile negare l’esistenza di una competizione gestita da un soggetto privato e a vocazione elitaria all’interno del panorama europeo. L’Eurolega, infatti, risulta strutturata come una competizione semichiusa a cui prendono parte diciotto club europei di pallacanestro maschile, facenti parte della FIBA Europe: undici sono fissi, cinque vi accedono annualmente al raggiungimento di determinati obiettivi e due partecipano su invito.

Date tali premesse, non potevano che creare un certo stupore le conclusioni depositate, nel dicembre 2022, dall’avvocato generale *Athanasios Rantos*³² sui casi Superlega e ISU, in cui si affermava la compatibilità con il diritto della concorrenza UE delle norme FIFA e UEFA sulla previa autorizzazione, muovendo dall’idea che, attraverso l’art. 165 TFUE, il legislatore europeo avrebbe espresso la volontà di attribuire valore (addirittura) “costituzionale” al c.d. modello sportivo europeo, nettamente distinto dagli altri modelli di *governance* dell’attività agonistica e fondato su una struttura piramidale, sull’esistenza di competizioni aperte, eque e meritocratiche, nonché su un principio di solidarietà finanziaria.

Tale impostazione, sembrava introdurre l’idea che il meccanismo di preventiva autorizzazione istituito da una federazione internazionale potesse risultare compatibile

³⁰ La competenza della Corte è dovuta dalla domiciliazione della FIBA Europe a Monaco di Baviera, che, in data 2 giugno 2016, ha adottato un provvedimento cautelare nei confronti di FIBA e FIBA Europe, con cui ha vietato alle Federazioni convenute di sanzionare o minacciare di sanzionare, direttamente o indirettamente, società, leghe nazionali e sovranazionali o federazioni di pallacanestro all’interno dell’area geografica della FIBA Europe, in ragione dell’intenzione o della decisione di partecipare a competizioni organizzate da Eurolega ed, inoltre, ha vietato a FIBA di dare esecuzione alla decisione, comunicata nell’aprile 2016, di esclusione di alcune squadre nazionali da Europei e Olimpiadi.

³¹ Per la Corte tedesca l’esclusione o la minaccia di escludere le squadre nazionali dalle competizioni internazionali poneva in essere una sanzione “asimmetrica”, quasi ritorsiva, se rapportata alla volontà manifestata da alcune società di prendere parte a una determinata competizione per club.

³² Si veda, in argomento, S. BASTIANON, *Is the Superleague death? Not yet*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2023, p. 6 ss.; nonché ID., *I casi ISU e Superlega nelle Conclusioni dell’Avvocato generale Rantos. Prime osservazioni*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2023, p. 299.

con il diritto dell'unione europea, anche in ragione delle caratteristiche specifiche della competizione oggetto di valutazione, nella misura in cui il rispetto e la vicinanza al modello europeo influiscono sulla sua effettiva possibilità di essere autorizzata.

Tale scelta, dettata dalla connotazione sociale dello sport, che ovviamente permane anche quando il medesimo assume i connotati di attività economica, consentirebbe di giustificare un trattamento differente a suo favore e farebbe dell'art. 165 TFUE un parametro in base al quale applicare le altre norme comunitarie, inclusi gli artt. 101 e 102 TFUE.

Al contrario, le conclusioni rese dall'Avvocato generale *Maciej Szpunar*, il 9 marzo 2023, nella vicenda *SA Royal Antwerp FC*, avevano seguito un approccio molto differente e, alla prova dei fatti, più aderente alla posizione espressa dalla CGUE, evidenziando come l'art. 165 TFUE non sia una disposizione di portata generale, bensì norma che esprime la propria portata precettiva nei confronti della sola Unione, non degli Stati membri o di altri soggetti pubblici o privati, e pertanto non possa operare come base giuridica per l'adozione di atti vincolanti ai sensi dell'art. 288 TFUE.

Tali premesse saranno ampiamente smentite dalla Corte di giustizia che, nelle recenti pronunce, non solo ha omesso qualsiasi riferimento al concetto di modello sportivo europeo, ma ha altresì chiarito il significato e la portata dell'art. 165 TFUE, quale norma che (i) si rivolge all'Unione Europea e non ai singoli Stati membri o soggetti di diritto, (ii) è volta a consentirle di sviluppare la propria azione (e politica)³³ nell'ambito dello sport, ma (iii) senza avere alcuna pretesa di armonizzazione delle discipline nazionali. D'altronde, la sua collocazione nel libro III la esclude dal novero delle disposizioni di portata generale e, pertanto, le misure che saranno adottate per il perseguimento degli obiettivi ivi previsti non potranno mai costituire un vincolo, anche solo interpretativo, per l'applicazione delle norme di diritto primario dell'Unione ovvero giustificare una diversa applicazione in ambito sportivo.

Nella misura in cui lo sport costituisce un'attività economica, esso è soggetto a tutte le norme europee applicabili in materia, con l'unica eccezione di un novero (peculiare e circoscritto) di norme che possano dirsi adottate per motivi di esclusivo interesse sportivo³⁴ ma che, comunque, non sono in grado di descrivere alcun modello peculiare e men che meno europeo.

Peraltro, pur non consegnandoci alcun modello, le tre sentenze ci portano necessariamente ad interrogarci sulle conseguenze legate al progressivo espandersi della rile-

³³ Il riferimento è alla intitolazione della Parte Terza del TFUE, dedicata alle "Politiche e azioni interne dell'Unione", anche se la Corte di giustizia ha fino ad ora mancato di soffermarsi adeguatamente sulla distinzione.

³⁴ L. MELICA, *La presunta "neutralità" del diritto transazionale dello sport*, in *Dir. sport*, 2021, p. 6 ss., evidenzia le conseguenze legate al progressivo espandersi della rilevanza europea, con il relativo corredo normativo, nel diritto dello sport e i pericoli per la sua indipendenza, tanto da: "suggerire alle Autorità sportive di negoziare con le relative Istituzioni, senza contrapporsi minacciando sanzioni, ma, tutt'al più, recependo alcuni principi giuridici del diritto europeo: ci si riferisce, ad esempio, al principio del giusto processo o al principio di proporzionalità".

vanza europea e del corredo normativo comunitario, nel diritto dello sport.

È, infatti, indubbio che per questa via l'Unione sia in grado di incidere in maniera molto ampia sulla organizzazione del fenomeno sportivo, come dimostrano non solo il caso Superlega, ma forse ancor più quello ISU. Si avverte, in altre parole, un arretramento della indipendenza dell'ordinamento sportivo, tanto da suggerire alle sue istituzioni apicali di venire a patti, senza contrapposizioni, con le indicazioni della Corte, ma al contrario recependo da subito alcuni principi giuridici del diritto europeo: e quanto di fatto già avviene con il principio del giusto processo³⁵ ed il principio di proporzionalità³⁶.

³⁵ Sul tema si rinvia, se vuoi, a A. MERONE, *Arbitrato sportivo internazionale e garanzie del giusto processo*, in questa *Rivista*, 2020, I, p. 110 ss.; E. LUBRANO, *Il giusto processo sportivo innanzi al collegio di garanzia dello sport*, in questa *Rivista*, 2020, p. 437 ss.; E. FANESI, *Le prove nel giusto processo sportivo tra esigenze di celerità e rispetto del principio dispositivo*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2020, pp. 19-38; con taglio critico, più di recente, A. RIVIEZZO, *L'ingiusto processo sportivo*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2023, pp. 335-360.

³⁶ A.M. GAMBINO, F. PIERGENTILI, *Federazioni sportive: l'incostituzionalità del divieto definitivo di accesso alle cariche direttive nella sentenza n. 184 del 2023*, in *Giur. cost.*, 2023, p. 1917 ss., spec. pp. 1925-27.

